

## SCHEDA N. 22 – LA VALUTAZIONE DI IMPATTO - DPIA

### VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DPIA

→ Regolamento europeo n. 2016/679 – **Art. 35**

→ il titolare dovrà effettuare la **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati** (detta anche **DPIA**, acronimo del nominativo inglese "Data Protection Impact Assessment")

→ ogni qualvolta un tipo di trattamento preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, e che in considerazione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, può presentare un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### OBBLIGO DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA – Art. 36

→ il titolare prima di procedere al trattamento consulta inoltre l'autorità di controllo

qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato

in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

### QUANDO VA EFFETTUATA?

→ una valutazione sistematica e globale degli aspetti personali relativi a persone fisiche, basata sul **trattamento automatizzato**, compresa la **profilazione**.

→ **un trattamento, su larga scala**, di categorie particolari di dati (**dati sensibili**), o di dati relativi a condanne penali e a reati;

→ **operazioni di sorveglianza** sistematica di zone accessibile al pubblico su larga scala.

### IL CONTENUTO MINIMO DELLA DPIA

#### IN PARTICOLARE UNA DPIA DEVE CONTENERE ALMENO:

- una **descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento**, compreso anche, eventualmente, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- una **valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti** in relazione alle finalità;
- una **valutazione dei rischi per i diritti e le libertà** degli interessati;
- le **misure previste per affrontare i rischi**, comprese le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi previsti al fine di garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento al regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

**OBBLIGO DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA – Art. 36****I DATI DA COMUNICARE ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO****IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO COMUNICA ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO PER LE MOTIVAZIONI SUDDETTE ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA:**

- le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;
- le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
- le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;
- i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;
- la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.

L'Autorità di controllo fornisce un parere scritto, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, al titolare del trattamento, se ritiene che il trattamento previsto violi il Regolamento